

Città di SEGRATE Provincia di MILANO	CC / 56 / 2023	Data 18-12-2023
---	-----------------------	---------------------------

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 18-12-2023)

L'anno duemilaventitré, addì 18 del mese di dicembre, alle ore 21:15, in Segrate e nella Casa Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta di 1^a convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.

Il Presidente, Dr. Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Sigg.ri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO	SI	
CORAGLIA GRETA	SI	
STROZZI LUCA		SI
VALLONE TOMMASO	SI	
LIMENTANI FRANCESCA MARIA	SI	
DI DIO CHIARA NOEMI	SI	
MUSCO MARGHERITA NOEMI	SI	
FERRANTE GIUSEPPE	SI	
BERSELLI RENATO DEMETRIO	SI	
VIOLI AMALIA	SI	
BARSANTI BRUNO	SI	
CADEI PAOLA	SI	
TETTAMANZI SARA		SI
POLDI GIANLUCA	SI	
GRIGUOLO MARCO	SI	
FIGINI FEDERICO		SI
SIRTORI LUCA		SI
DE FELICE NICOLA	SI	
LA MALFA ANTONINO		SI
VIGANO' ROBERTO	SI	
CARANDINA MARCO		SI
ALDINI LAURA		SI
TREBINO MARCO		SI
GOCILLI MAURO	SI	
AURICCHIO CARMINE		SI

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
DI CHIO FRANCESCO		SI
ACHILLI LIVIA	SI	
BELLATORRE GUIDO		SI
BIANCO BARBARA		SI
PIGNATARO ALESSANDRO		SI
STANCA LUCA MATTEO	SI	
VEZZONI GIULIA	SI	

In continuazione di seduta

Discussione ... omissis ... per la stessa si fa riferimento alla registrazione dell'adunanza, durante il dibattito disponibile al link: <https://youtube.com/live/RPm3qXWpmJc?feature=share>

Illustra il punto l'assessore l'Assessore Stanca

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n.160, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, che ha istituito la nuova imposta IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 con superamento della TASI e contestuale abrogazione della previgente disciplina IUC-IMU e IUC-TASI;

TENUTO CONTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

RICHIAMATI pertanto i commi da 739 a 783 dell'art.1 della Legge 27dicembre 2019, n.160 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTI in particolare il comma 776 della norma sopra citata, in base al quale "*per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 738 a 775 si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n.296*" e del comma 782, in base al quale restano ferme le disposizioni dell'art.1, comma 728, della Legge 27/12/2017, n.205, nonché dall'art.38 del D.L. 26/10/2019, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e le disposizioni del D.Lgs.n.504/1992 direttamente o indirettamente richiamate dalla L.n.160/2019;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'IMU adottato con delibera di Consiglio comunale n.23 del 20/07/2020;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma:

- a) l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- b) sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- c) conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- d) l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
- e) viene fissata l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale (Categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si è verificata. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP;

f) le altre aliquote di base sono individuate come segue:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dal 2022 sono esenti ai sensi del comma 751 dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n.160;
- di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, con la possibilità per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

ESAMINATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RILEVATO che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo

fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente

VISTO l'art.6 ter, comma 1, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132, recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*" **che differisce al 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto**, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La proroga è stata concessa in quanto sono state riscontrate delle criticità dai comuni a seguito della fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto e per tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto.

VISTO il decreto interministeriale del 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2023 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023, come di seguito riportate:

descrizione fattispecie	aliquota %	detrazione
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8/ e A/9 equiparati all'abitazione principale ai fini IMU, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 commi 740 e 741 lettera b) e c) della Legge 160/2019 e dal Regolamento IMU del Comune di Segrate	0,6	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del DL 557/93 convertito con modificazioni dalla L.133/94	0,1	
Unità immobiliari appartenenti alla categoria del gruppo catastale "Negozi e botteghe" – categoria catastale C/1	0,95	---
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06 (0,76 gettito allo Stato 0,30 gettito al Comune)	---
Unità immobiliari non rientranti nelle categorie precedenti	1,06	---

ANALIZZATO il bilancio per l'esercizio 2024 e valutata la necessità di adottare le misure necessarie a mantenere costanti le entrate correnti di natura tributaria, quale parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria iniziata con l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n.267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con le deliberazioni consiliare n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017;

VALUTATO che, al fine di assicurare il perseguimento del riequilibrio finanziario pluriennale sopra citato, è necessario confermare integralmente anche per l'esercizio 2024 la stessa imposizione fiscale 2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 16/2014, il gettito presunto IMU per l'esercizio 2024 pari a € 11.942.000,00=, è stato allocato nella posta di bilancio 2024 al netto della quota trattenuta per alimentare il Fondo di solidarietà comunale;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il punto 9.3.5 del Principio applicato della Programmazione – All.4/1 al Decreto Legislativo n.118/20211 come modificato da ultimo dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 – allegato;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 06/12/2023;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON n.13 voti favorevoli, n. **zero** voti contrari, n.3 astenuti (De Felice, Viganò e Gocilli) su n.16 consiglieri presenti e n.13 consiglieri votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate del dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con le deliberazioni consiliari n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017, di confermare per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni IMU, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1 commi 738 e seguenti della Legge n.160/2019 come di seguito riportate:

descrizione fattispecie	aliquota %	detrazione
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8/ e A/9 equiparati all'abitazione principale ai fini IMU, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 commi 740 e 741 lettera b) e c) della Legge 160/2019 e dal Regolamento IMU del Comune di Segrate	0,6	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del DL 557/93 convertito con modificazioni dalla L.133/94	0,1	

Unità immobiliari appartenenti alla categoria del gruppo catastale "Negozii e botteghe" – categoria catastale C/1	0,95	---
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06 (0,76 gettito allo Stato 0,30 gettito al Comune)	---
Unità immobiliari non rientranti nelle categorie precedenti	1,06	---

- 2) di dare atto che l'art.6 ter, comma 1, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132, recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*", **differisce al 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto** (approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023), utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Federalismo Fiscale;
- 3) di demandare alla competente Sezione "Gestione risorse economiche e finanziarie" la trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 4) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio).

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale, con n.**13** voti favorevoli, n. **zero** voti contrari, n.**3** astenuti (De Felice, Viganò e Gocilli) su n.**16** consiglieri presenti e n.**13** consiglieri votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.



Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/b	MD03	Rev. 1 del 27/10/2017

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	
Oggetto	Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2024

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla Sezione Risorse Economiche e Finanziarie, nonché delle verifiche contabili effettuate dalla Ragioneria Comunale, si esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Segrate, data della firma digitale

DIRIGENTE
FABRIZIO GIOVANNI DOMENICO ZORDAN

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)*

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
DR. POLDI GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art.20 – comma 3 – e art.24 D.lgs. n. 82/2005)**

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 20/12/2023 al 04/01/2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 30/12/2023, ai sensi dell'art 134 – 3° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.